



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 83 DEL 14-09-2016

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016 2018 FABBISOGNO DI PERSONALE

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di Settembre, alle ore 13:30 e seguenti, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	PLUMERI ALESSANDRO	SINDACO	P
2	TERRITO CONCETTA	ASSESSORE	P
3	GUARINO GIUSEPPE	ASSESSORE	A
4	TRAMONTANA GIUSEPPE	ASSESSORE	P
5	MENDOLA ROSSELLA	VICE SINDACO	P

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Presiede il Sig. ALESSANDRO PLUMERI nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA II - AREA FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
N. 80 DEL 02-09-2016

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016 2018 FABBISOGNO DI
PERSONALE

IL SINDACO / L'ASSESSORE
MENDOLA ROSSELLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.80 DEL 02-09-2016
PREDISPOSTA DALL' AREA FINANZIARIA AVENTE AD OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016 2018 FABBISOGNO DI PERSONALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2/4/1968, n. 482”*;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 prevede che *“gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art.16 della Legge 12/12/2011, n. n. 183, stabilisce che: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista Dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere”*;
- l'art. 6 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, nel disporre in ordine all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, al comma 4-bis introdotto dal D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale debba essere elaborato con il concorso dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

RILEVATO che non sono presenti per l'anno 2016 dipendenti in soprannumero o in eccedenza, in base alla ricognizione effettuata dai Responsabili di Area (l'Ente non ha figure dirigenziali tra il proprio personale di ruolo a tempo indeterminato), ciascuno per la propria struttura;

EVIDENZIATO che la dotazione organica non è un atto meramente ricognitivo della situazione in essere in un dato momento, ma che ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 165/2001 consiste nella individuazione delle risorse umane necessarie agli effettivi bisogni dell'ente locale, salvaguardando i principi indicati dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo (accrescimento dell'efficienza e contenimento della spesa);

CONSIDERATO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali disciplina una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

ATTESO che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

RICHIAMATI

- il comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006 a mente del quale *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”

- il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 296/2006 a mente del quale *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”,* il quale statuisce che *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”;*

- il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006 , così aggiunto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, a mente del quale: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento*

delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, ovvero il triennio 2011- 2013 alla luce dell’orientamento interpretativo espresso dalla deliberazione 25/2014 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;

- il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, a mente del quale: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e’ fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e’ abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare:

- l’art. 1, co. 228 il quale prevede che: “Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e’ disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;

- l’art. 1, co. 762 il quale prevede che: “Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”;

VISTO l'art. 1, co. 424 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) il quale prevede che *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”;*

RILEVATO:

- che è necessario procedere alla rideterminazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2016/2018 secondo quanto disposto dall'art.1, commi 228, 229 e 234 della legge 28.12.2015, n. 208, cd “Legge di Stabilità 2016”;
- che in virtù di quanto disposto dalla norma soprarichiamata le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 e s.m.i., ovvero le Regioni e gli enti locali che erano soggetti al patto di stabilità (esclusi gli enti che non erano soggetti, ovvero quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti) possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- che al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta dichiarato in sovrannumero, come individuato dall'art. 1, comma 421, della L. 190/2014, si applicano le facoltà assunzionali nelle percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014;

RISCONTRATO:

- che l'Ente ha rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché il principio di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all'art. 1, co. 557, della Legge

n. 296/2006;

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

- l'assenza di personale utilmente collocato in graduatorie valide (da interpretare sulla base dell'art. 91, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e di vincitori di concorsi non assunti;

- il costo del personale di Questo Ente per il periodo 2015 e la riduzione della spesa del personale rispetto a quella media sostenuta nel triennio 2011-2013;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 03/05/2016 è stata collocata in quiescenza a decorrere dal 1° agosto 2016 la dipendente Dott.ssa Longo Rosa Maria, dipendente del Comune di Villalba con contratto di lavoro a tempo indeterminato categoria D6;

VISTO il prospetto allegato al n. 1 delle cessazioni verificatesi nel periodo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e quelle presuntivamente determinabili negli anni 2017 2018;

RILEVATO che le Amministrazioni al fine di intercettare il maggior numero possibile di professionalità maturate dal personale precario, devono comunque tenere conto che il totale di posti a riserva risulti pari o inferiore al 50 per cento delle risorse assunzionali complessivamente bandite

RILEVATO che la circolare 5 /2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, precisa che il ricorso alle procedure speciali di reclutamento non può prescindere dall'adeguato accesso dall'esterno, cosicché le amministrazioni non possono destinare più del 50 per cento del loro budget assunzionale,

RILEVATO che comunque per le categorie A e B si può procedere a chiamata diretta e, quindi, non necessita il contemperamento delle procedure tra interni ed esterni e, pertanto, si ritiene possa essere utilizzata l'intera capacità assunzionale;

<class=msonormal style="background:white">

PRESO ATTO CHE la circolare 5/2013 al punto 3.4 rubricato "Principio dell'adeguato accesso dall'esterno . Qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola

dell'obbligo" specifica che "nel computo assunzionale massimo del 50 per cento non si computano le assunzioni secondo le modalità dell'art. 36, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto rientrano nella disciplina del reclutamento ordinario;

PRESO ATTO CHE con delibere adottate dalla Giunta Comunale n.04 del 20/01/2016 , n. 28 del 04/03/2016 e n. 54 del 03/05/2016 è stata prorogata l'attività lavorativa dei n. 16 contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato fino al 31.12.2016;

VISTO l'art. 27 della Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale che detta la disciplina in materia di finanziamento delle disposizioni in materia di precariato”;

RILEVATO CHE, alla luce della citata disposizione normativa, così come risulta a seguito della modifica intervenuta ad opera dell' art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 30 giugno 2016:

- gli enti territoriali hanno tempo fino al 30 settembre 2016 per approvare il piano programmatico triennale delle assunzioni, per gli anni 2016, 2017 e 2018, tenendo conto degli spazi assunzionali di ciascuna annualità,
- il piano triennale dovrà essere trasmesso, entro i successivi quindici giorni, all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali,
- in presenza di capacità assunzionale e di posti in dotazione organica, gli enti dovranno concludere entro il 31 dicembre 2016, il processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2013;
- nel caso in cui gli Enti non utilizzino integralmente la capacità assunzionale, saranno in parte esclusi dal riparto del fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa intesa in Conferenza Regione Autonomie locali;
- i Comuni che secondo la Regione saranno inadempienti subiranno nel 2016 una detrazione del 50% del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati, nonostante la sussistenza di spazi assunzionali; dal 2017 la decurtazione arriverà al 100 della risorsa assunzionale non utilizzata;

DATO ATTO CHE:

- come chiarito dalla deliberazione n. 26/2015 della Corte dei Conti -sezioni delle Autonomie, gli Enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre con riguardo al budget di spesa del biennio 2015 2016 (riferite alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e 2015 la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli

posti dall'art. 1, comma 424, della Legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale

- con deliberazione 119/2015 la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sicilia ha chiarito che le previsioni di cui al comma 424 della legge 190/2014 trovano applicazione nell'Ordinamento della Regione Siciliana,

CONSIDERATO che le capacità assunzionali del 2015 e 2016 quando relative alle cessazioni degli anni 2014 e 2015 possono essere utilizzate solo per il riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e che ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 1, comma 228 della legge 208/2015 tali risorse possono essere utilizzate complessivamente integralmente,

RICHIAMATI:

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con delibera di Giunta n.55 del 01/06/2012 così come modificato con deliberazione di giunta Comunale n. 32 del 17/03/2015;

CONSIDERATO CHE il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche di personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

RAVVISATA la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016 – 2018, garantendo coerenza con i vincoli in materia di spesa di personale e con il quadro normativo vigente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e servizi;

CONSIDERATO che, ai sensi del regolamento sopra richiamato, la struttura organizzativa dell'Ente risulta articolata in TRE macro strutture definite "AREE";

TENUTO CONTO che, la programmazione triennale del fabbisogno potrà essere rivista in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale e la possibilità di modificarla in qualsiasi momento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali: CCNL 31.3.1999, CCNL 1.4.1999, CCNL 14.9.2000, CCNL 5.10.2001 CCNL 6.4.2004 e CCNL 11.4.2008;

VISTO il prospetto dell'attuale dotazione organica, approvata con Deliberazione di G.C. n 30 del 14/04/2010,. indicante i posti numerici in organico, distinti per categoria, allegata al presente atto per formare parte integrante e sostanziale (allegato 2);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R: 23/12/2000, n. 30;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1/4/1999;

DATO ATTO CHE il presente atto dovrà essere sottoposto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, al Revisore dei Conti dell'Ente ai fini della verifica del rispetto delle limitazioni poste dalla vigente normativa in materia di spesa di personale;

RITENUTO CHE, alla luce dell'assetto delle competenze, è di competenza della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, la regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, che comprende anche la disciplina delle dotazioni organiche;

Visti:

- l'O.R.EE.LL.;
- la L.R. N.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e s.m.i.;
- la L.R. n. 7/1992;
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo

18/8/2000, n. 267, e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;

PROPONE

1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) **DI APPROVARE** la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2016/2018, in applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001, e in armonia con i restanti dettati normativi di settore, come di seguito:

per l'anno 2016:

1. La rideterminazione e l'analisi accurata della dotazione organica, ed in attesa di ciò confermare l'attuale dotazione organica consistente in n. 17 posti a tempo indeterminato di cui 16 a tempo pieno e 1 a part time oltre a n. 16 contrattisti - *ex L.S.U. (all. 3)*;

2. Analisi ed avvio in ottemperanza delle disposizioni legislative attuali e future, delle procedure di stabilizzazione del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;

<spanstyle='font-size:13.0pt; 2017="" anno="" new="" per="" spanstyle=""font-size:13.0pt;" times=""></spanstyle='font-size:13.0pt;>

<spanstyle='font-size:13.0pt; 2017="" anno="" new="" per="" spanstyle=""font-size:13.0pt;" times="">
Per l'anno 2017 conferma del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzato con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;

Analisi ed avvio in ottemperanza delle disposizioni legislative attuali e future, delle procedure di stabilizzazione del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;

per l'anno 2018 :

Per l'anno 2018 conferma del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzato con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;

Analisi ed avvio in ottemperanza delle disposizioni legislative attuali e future, delle procedure di stabilizzazione del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;

3). DI DARE ATTO che con deliberazioni di G.C. n.4 Del 20/01/2016, n. 28 del 04/03/2016 e n. 54 del 203/05/2016, esecutive, è stata autorizzata la prosecuzione di n. 16 lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;

4). DI DARE ATTO, altresì, che la programmazione di fabbisogno di personale relativa al triennio 2016/2018, ai fini di cui all'art.1, ed in base ai criteri dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi prefissati, ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche normative che disciplinano le possibilità occupazionali nella Pubblica Amministrazione;

5) DI DARE ATTO che in sede di ricognizione annuale, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.lgs. 165/2001, presso questo Ente non si rilevano situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto art. 33 del D.lgs. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza;

6). DI TRASMETTERE copia della presente provvedimento alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U;

7). DI DICHIARARE, il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo n. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 per consentire l'approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti dalla normativa vigente.

</spanstyle='font-size:13.0pt;></pclass=msonormal>

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016 2018 FABBISOGNO DI PERSONALE ed è stata predisposta dall' AREA FINANZIARIA .

Il Responsabile del procedimento
F.to Maria Annaloro

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, 02-09-2016

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, 02-09-2016

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016 2018 FABBISOGNO DI PERSONALE

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 14-09-2016

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. ALESSANDRO PLUMERI

L' Assessore Anziano
F.to Sig. TERRITO CONCETTA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Villalba,

Il Responsabile dell'Albo On-line _____

Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi _____ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Villalba, _____

Il Segretario Comunale _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, _____

Il Segretario Comunale _____